

D. Lgs. 252/2005: disciplina delle forme pensionistiche complementari



Incontro con le imprese associate
Milano, 1° Febbraio 2006

OBIETTIVI DELL'INCONTRO

- fornire una visione sintetica delle principali novità del decreto
- illustrare in modo analitico i contenuti del decreto
- presentare le risposte fornite dall'ANIA ai quesiti inviati dalle imprese
- aprire la discussione su eventuali ulteriori tematiche

N.B.: la presentazione ha funzione di mero supporto all'intervento orale. Essa, pertanto, non rappresenta in modo esaustivo il pensiero dei relatori né costituisce un'interpretazione definitiva delle norme

PREMESSA: ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Finanziamento di 3 mln di euro alla Covip (art.16, comma 2, lettera b)
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (art. 18)
Compiti della Covip (art. 19)
Finanziamento di 17 mln di euro per la campagna informativa (art. 22, comma 1)

Direttive Covip (art.
23, comma 3)

Tutte le forme pensionistiche complementari
devono adeguarsi alle norme

Le imprese di assicurazione costituiscono
patrimoni autonomi e separati e
predispongono i regolamenti per i FIP

Moratoria imprese
senza accesso al
credito agevolato

Entrata in vigore del
nuovo sistema

14/12/2005

13/06/2006

01/01/2008

01/01/2009

CONTENUTI


- Sintesi delle principali novità introdotte dal decreto

- Analisi dei singoli articoli:

- disciplina generale

- disciplina fiscale

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D. LGS. 252/2005 SULLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

 Novità specifiche per le imprese di assicurazione

Misure di incentivazione alle adesioni

1

Conferimento anche tacito del TFR

2

Misure compensative per le imprese

3

Trattamento fiscale per gli aderenti

4

Equiparazione parziale delle forme pensionistiche

5

Ampliamento delle fonti istitutive

Regole di governance e vigilanza

6

COVIP authority unica (*)

7

Responsabile della forma pensionistica

8

Organismo di sorveglianza dei fondi aperti

9

Approvazione preventiva regolamenti FIP


10

Patrimonio autonomo e separato per i FIP

Nota (*): salvo competenze stabilità Banca d'Italia e ISVAP e competenze concorrenza autorità Antitrust

1 CONFERIMENTO ANCHE TACITO DEL TFR MATURANDO (1/2)

Destinazione del TFR maturando



- forma pensionistica prescelta dal lavoratore oppure
- mantenimento in azienda

- fondo “di default”

6 mesi

1/1/2008 (o data nuova assunzione se successiva)

Sistema “monodirezionale”: il TFR può essere conferito a previdenza complementare senza facoltà di revoca

Fondo “di default” (*):

- previsto da:
 - accordo aziendale
 - contratti o accordi collettivi (anche territoriali)
- in mancanza, forma istituita presso INPS

Nota (*): in caso di più forme pensionistiche collettive prevale quella con più adesioni in azienda


1 CONFERIMENTO ANCHE TACITO DEL TFR MATURANDO (2/2)

Destinazione del TFR residuo maturando

- forma pensionistica prescelta dal lavoratore oppure
- mantenimento in azienda
- fondo in cui è iscritto

- forma pensionistica prescelta dal lavoratore (in misura fissata da accordi o contratti collettivi o, in assenza di essi, almeno il 50%) oppure
- mantenimento in azienda

- fondo “di default” (cfr. pag. prec.)



6 mesi

1/1/2008 (o data nuova assunzione se successiva)

Sistema “monodirezionale”:
(cfr. pag. prec.)

Nota (*): a contribuzione definita

Nota (**): per chi non è iscritto, per residuo del TFR si intende il 100%

2 MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE


Misura	Descrizione
Incremento deducibilità fiscale	<ul style="list-style-type: none">• deducibilità del 4% del TFR annualmente destinato a previdenza complementare (*) dal reddito d'impresa (per le piccole imprese con meno di 50 addetti il 6%)
Esonero contributo al fondo di garanzia	<ul style="list-style-type: none">• esonero dal contributo al fondo di garanzia (pari allo 0.20% della retribuzione annua lorda e corrispondente al 2.89% del TFR) per la parte di TFR conferito a previdenza complementare
Accesso al credito agevolato	<ul style="list-style-type: none">• accesso al credito agevolato, per compensare la perdita del TFR conferito a previdenza complementare, tramite istituzione di un fondo di garanzia regolato da un protocollo ABI-MEF-MLPS
Riduzione del costo del lavoro	<ul style="list-style-type: none">• riduzione dei cosiddetti “oneri impropri” correlata con il flusso di TFR conferito a previdenza complementare

Tali misure si applicano solo dopo una verifica di compatibilità con la normativa comunitaria


Nota (*): in precedenza deducibilità pari al 3%

3 TRATTAMENTO FISCALE PER GLI ADERENTI

Contributi (*)



Prestazioni



La ritenuta si applica alle prestazioni al netto dei redditi già assoggettati ad imposta

Nota (*): i rendimenti in fase di accumulo continuano ad essere tassati all'11% contro il normale 12.5%

4 EQUIPARAZIONE PARZIALE DELLE FORME PENSIONISTICHE


Tipo contributo	TFR	Contributo lavoratore	Contributo datore di lavoro
Momento			
Prima adesione	Piena libertà di scelta	Piena libertà di scelta	Libertà vincolata a limiti e modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi anche aziendali
Trasferimento	Piena portabilità	Piena portabilità	Portabilità vincolata a limiti e modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi anche aziendali

Apertura concessa al contributo datoriale volontario, sottoposto anch'esso, come quello previsto dai contratti collettivi, al regime favorevole del contributo di solidarietà (10% omnicomprendivo). Quindi se il datore di lavoro è disposto a versare un contributo volontario di fatto esistono libertà di scelta ed equiparazione (ad es. adesioni a FIP)

5 AMPLIAMENTO DELLE FONTI ISTITUTIVE

Fonti	Descrizione
Contratti e accordi che vincolano i soggetti o lavoratori firmatari	• introduzione della possibilità di un contratto o accordo che vincola solo coloro che lo sottoscrivono (soggetti o lavoratori)
Enti privatizzati <u>D.Lgs. 509/94</u> e <u>103/96</u>	• introduzione della facoltà per gli enti privatizzati di poter istituire forme pensionistiche complementari con obbligo della gestione separata
Regioni	• introduzione della facoltà per le regioni di istituire forme pensionistiche complementari disciplinandone il funzionamento con legge regionale, nel rispetto della normativa nazionale

6 COVIP AUTHORITY UNICA (*)



Principali compiti

- Vigila su:**
- tutte le forme complementari seguendo le direttive generali del MLPS
 - trasparenza e correttezza dei comportamenti, sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari
- Definisce:**
- condizioni di trasparenza, confrontabilità (in particolare dei costi) e portabilità
 - schemi per statuti, regolamenti, schede informative, prospetti e note informative
 - modalità di offerta al pubblico con regole comuni su raccolta adesioni e informativa periodica
 - criteri di redazione delle convenzioni gestorie
 - procedimenti semplificati di autorizzazione e di approvazione (silenzio-assenso)
 - criteri omogenei per determinare la consistenza patrimoniale della posizione individuale
 - regole comuni per la valorizzazione dell'investimento dei versamenti contributivi
- Può richiedere:**
- modifiche di statuti e regolamenti
 - verbali di riunioni degli organi di controllo, anche delle imprese assicuratrici (FIP)
 - convocazione degli organi di amministrazione e controllo, anche delle imprese assicuratrici (FIP)
- Non richiede più:**
- autorizzazione preventiva delle convenzioni gestorie

Nota (*): salvo competenze stabilità Banca d'Italia e ISVAP e competenze concorrenza autorità Antitrust

7 RESPONSABILE DELLA FORMA PENSIONISTICA

Chi è

- NOMINATO DAL CdA
- È AUTONOMO E INDIPENDENTE (*)

Fondi negoziali

Può essere:

- il DG
- un amministratore

Fondi aperti e FIP

Non può essere:

- un amministratore o un dipendente della società istitutrice o dell'impresa assicuratrice
- un prestatore d'opera continuativa o un dipendente di società controllate o controllanti

Cosa fa

Verifica che la gestione sia svolta:

- nell'esclusivo interesse degli aderenti
- nel rispetto della normativa, dei regolamenti e dei contratti

Invia:

- risultati dell'attività all'organo amministrativo (o al CdA)
- dati e notizie sull'attività richiesti alla COVIP (e contemporaneamente all'organismo di sorveglianza)

Vigila su:

- rispetto limiti di investimento
- operazioni in conflitto d'interesse
- "buone pratiche" a tutela degli aderenti

Nota (*): requisiti di onorabilità e professionalità e assenza delle cause di incompatibilità e decadenza

Da chi è composto

Cosa fa

ESPONENTI DOTATI DI
ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'(*)

Chi sono:

- **1^a applicazione:**
2 componenti designati dai soggetti istitutori (durano in carica max 2 anni)
- **successivamente** tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo CONSOB (**)

Chi non possono essere:

- amministratori o componenti di altri organi sociali
- lavoratori dipendenti o prestatori d'opera continuativa della società istitutrice o di società controllate o controllanti
- proprietari, usufruttuari o titolari di diritti rispetto a partecipazioni azionarie nella società istitutrice, o in società controllate o controllanti

- **Rappresenta** gli interessi degli aderenti e **verifica** che amministrazione e gestione avvengano nel loro esclusivo interesse
- **Riceve** informazioni sull'attività del fondo dal responsabile
- **Riferisce** al CdA della società istitutrice e alla COVIP eventuali irregolarità

In caso di iscrizioni di almeno 500 lavoratori di singola azienda o gruppo, è integrato da rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda o gruppo

Nota (*): assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste per il responsabile

Nota (**): attualmente non esiste alcun albo


9 APPROVAZIONE PREVENTIVA REGOLAMENTI FIP

LE NORME

I FIP sono corredati da un regolamento basato sulle direttive che emanerà COVIP

La COVIP:

- approva preventivamente il regolamento
- individua procedimenti semplificati di approvazione (ad es. silenzio-assenso e esclusione di forme di approvazione preventiva)



L'impresa di assicurazione invia alla COVIP il regolamento

La COVIP concede (o nega) l'ok entro

60 gg

La COVIP chiede ulteriore documentazione entro

L'impresa invia l'ulteriore documentazione entro

La COVIP concede (o nega) l'ok entro (*)

30 gg

n gg

30 gg

Nota (*): COVIP con regolamento può eventualmente allungare i termini al massimo di ulteriori 30 gg

10 PATRIMONIO AUTONOMO E SEPARATO PER I FIP

LE NORME

Le risorse gestite tramite FIP costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti dell'[art. 2117 cod.civ.](#)

Implicazioni

- per i FIP le imprese di assicurazione dovranno costituire patrimoni autonomi e separati, ossia gestioni separate e fondi unit-linked “esclusivi” per la previdenza complementare
- tali patrimoni non potranno essere distratti dai fini previdenziali cui sono destinati, né essere “aggredditi” dai creditori dell’impresa o del lavoratore

Per i fondi e le gestioni separate previdenziali valgono le regole d’investimento e contabilizzazione del nuovo Codice delle assicurazioni (in via transitoria quelle del [D.Lgs. 174/95](#) e provvedimenti attuativi) e quelle sul conflitto d’interessi ([D.M. 703/96](#))

CONTENUTI

- Sintesi delle principali novità introdotte dal decreto
- Analisi dei singoli articoli:

– disciplina generale

– disciplina fiscale

LA DISCIPLINA GENERALE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2

Destinatari e regimi previdenziali

Art. 3

Fonti istitutive

Art. 4

Costituzione, autorizzazione e sanzioni

Art. 5

Organi di governance

Art. 6

Regimi prestazioni e modelli gestionali

Art. 7

Banca depositaria

Art. 8

Contribuzione: modalità, aderenti, misure

Art. 9

Forma pensionistica "residuale" INPS

Art. 10

Misure compensative per le imprese

Art. 11

Prestazioni pensionistiche

Art. 14

Riscatti, trasferimenti e anticipazioni

Art. 12-13

Fondi pensione aperti e FIP

Art. 15

Vicende del fondo pensione

Art. 18

Vigilanza

Art. 19

Compiti della COVIP

Art. 23

Entrata in vigore del decreto

Contenuti del decreto

- applicazione a **tutte le forme che erogano pensioni complementari**, comprese quelle istituite dagli enti privatizzati
- **adesione libera e volontaria**
- costituzione di **appositi fondi** o di **patrimoni separati**, la cui denominazione deve contenere l'indicazione "riservata" di "fondo pensione"
- definizione generale delle forme complementari **collettive ed individuali**

Che cosa cambia

- **approvazione COVIP del regolamento necessaria** per le forme pensionistiche individuali per poter raccogliere quote del TFR
- **applicazione anche agli enti privatizzati**, cui è data facoltà di istituire, con l'obbligo della gestione separata, forme complementari sia direttamente sia tramite contratti e accordi collettivi
- **precisazione esplicita della libertà e volontarietà dell'adesione** e dei **patrimoni separati**

 Forme a prestazione definita mai attuate

Destinatari

Lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, inclusi quelli assunti secondo la "legge Biagi"

Soci lavoratori di cooperative

Lavoratori "casalinghi"

Soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa (*)

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Regime

Contribuzione definita

Prestazione o contribuzione definita

Nota (*): solo per le forme pensionistiche individuali

Novità

Facoltà di istituire forme pensionistiche disciplinandone il funzionamento con legge regionale

Accordi aziendali validi anche se limitati ai soli firmatari (soggetti o lavoratori)



Possibilità di istituire forme complementari sia direttamente sia mediante contratti o accordi collettivi, con l'obbligo della gestione separata

COSTITUZIONE, AUTORIZZAZIONE E SANZIONI

Modalità costitutiva

Sanzioni

Fondi negoziali

Fondi aperti


FIP

- Associazione non riconosciuta o persona giuridica

- Patrimonio autonomo e separato

Per l'esercizio senza autorizzazione (fondi negoziali) o con regolamenti non approvati (fondi aperti e FIP): reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5.200 a 25.000 euro (**)

Autorizzazione



Nota (*): COVIP con regolamento può eventualmente allungare i termini al massimo di ulteriori 30 gg

Nota (**): sanzioni penali raddoppiate dalla L. 262/05 sulla tutela del risparmio

Chi è

- NOMINATO DAL CdA
- È AUTONOMO E INDIPENDENTE (*)

Fondi negoziali

Può essere:

- il DG
- un amministratore

Fondi aperti e FIP

Non può essere:

- un amministratore o un dipendente della società istitutrice o dell'impresa assicuratrice
- un prestatore d'opera continuativa o un dipendente di società controllate o controllanti

Cosa fa

Verifica che la gestione sia svolta:

- nell'esclusivo interesse degli aderenti
- nel rispetto della normativa, dei regolamenti e dei contratti

Invia:

- risultati dell'attività all'organo amministrativo (o al CdA)
- dati e notizie sull'attività richiesti alla COVIP (e contemporaneamente all'organismo di sorveglianza)

Vigila su:

- rispetto limiti di investimento
- operazioni in conflitto d'interesse
- "buone pratiche" a tutela degli aderenti

Nota (*): requisiti di onorabilità e professionalità e assenza delle cause di incompatibilità e decadenza

	Organo di amm.zione	Organo di controllo
Fondi negoziali	rappresentanza paritetica	rappresentanza paritetica
Fondi aperti	CdA della società istitutrice	organo di controllo della società istitutrice

Norme per i componenti (codice civile)

- Responsabilità verso l'istitutore ([art. 2392](#))
- Azione sociale di responsabilità ([art. 2343](#))
- Responsabilità verso i creditori sociali ([art. 2394](#))
- Responsabilità procedure concorsuali ([art. 2394-bis](#))
- Azione individuale del socio e del terzo ([art. 2395](#))
- Responsabilità dei direttori generali ([art. 2396](#))
- Responsabilità dei sindaci ([art. 2407](#))

Cause di sospensione e decadenza

- Comunicazione di false informazioni a COVIP
- Inottemperanza a richieste o prescrizioni COVIP
- Mancata comunicazione della variazione delle condizioni di onorabilità
- Violazione dell'art. 6, commi 11 (attività, limiti e criteri di investimento, conflitti di interesse) e 13 (divieti di investimento)

Sanzioni (*)

- Arresto da 6 mesi a 3 anni (false comunicazioni)
- Sanzione pecuniaria da 2.600 a 15.500 €

Nota (*): sanzioni penali raddoppiate e sanzioni pecuniarie quintuplicate dalla L. 262/05 sulla tutela del risparmio. Non c'è la possibilità di pagare in misura ridotta (c.d. oblazione)

Da chi è composto

Cosa fa

ESPONENTI DOTATI DI
ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' (*)

Chi sono:

- **1^a applicazione:**
2 componenti designati dai soggetti istitutori (durano in carica max 2 anni)
- **successivamente** tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo CONSOB (**)

Chi non possono essere:

- amministratori o componenti di altri organi sociali
- lavoratori dipendenti o prestatori d'opera continuativa della società istitutrice o di società controllate o controllanti
- proprietari, usufruttuari o titolari di diritti rispetto a partecipazioni azionarie nella società istitutrice, o in società controllate o controllanti

- **Rappresenta** gli interessi degli aderenti e **verifica** che amministrazione e gestione avvengano nel loro esclusivo interesse
- **Riceve** informazioni sull'attività del fondo dal responsabile
- **Riferisce** al CdA della società istitutrice e alla COVIP eventuali irregolarità

In caso di iscrizioni di almeno 500 lavoratori di singola azienda o gruppo, è integrato da rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda o gruppo

Nota (*): assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste per il responsabile

Nota (**): attualmente non esiste alcun albo

Art. 6

REGIMI DELLE PRESTAZIONI E MODELLI GESTIONALI

Disposizioni generali

I fondi pensione negoziali a contribuzione definita:

- **gestiscono le risorse** mediante convenzioni con soggetti abilitati (banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione)
- **provvedono alle rendite** mediante convenzioni con una o più imprese assicuratrici

(confermato impianto D.Lgs. 124/93)

Novità

Tutte le forme pensionistiche devono indicare nel rendiconto annuale - e sinteticamente, nelle comunicazioni agli aderenti - se siano stati considerati **aspetti sociali, etici e ambientali** sia nella gestione delle risorse, sia nell'esercizio dei diritti di voto (comma 14)

Art. 7

BANCA DEPOSITARIA

Disposizioni generali

La Banca depositaria:

- **custodisce** le risorse del fondo
- **esegue** le istruzioni di investimento impartite dai soggetti gestori **verificandone** la conformità alla legge, allo statuto e ai criteri stabiliti dal MEF

(confermato impianto D.Lgs. 124/93)

Novità

Amministratori e sindaci della banca depositaria comunicano immediatamente a COVIP le eventuali irregolarità nella gestione (comma 3, secondo periodo)

Tipo contributo Aderenti	Contributo datore di lavoro	Contributo lavoratore o soggetto	TFR maturando
Lavoratori dipendenti	Libero, con livello minimo determinabile da contratti e accordi collettivi anche aziendali (*), secondo la tipologia del rapporto di lavoro		Facoltà di conferimento
Lavoratori soci cooperative			
Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Non previsto	Libero	Non previsto
Soggetti non titolari di reddito d'impresa o da lavoro	Non previsto	Libero	Non previsto

Nota (*): gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo del contributo dei lavoratori stessi

Entro 6 mesi dal 1/1/2008
o dalla nuova assunzione
se successiva...

Lavoratore iscritto a
prev. obbl. post
28/4/1993 (*)

...si esprime:

- per conferire alla forma prescelta il TFR maturando (decisione irrevocabile)
 - per mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro (scelta revocabile)
- Il TFR già maturato eventuale non è soggetto a conferimento

...non si esprime:

- il TFR viene conferito alla forma prevista dai contratti o accordi collettivi, anche territoriali (salvo accordo aziendale che individui altra forma)
- in caso di più forme collettive, il TFR viene conferito a quella con più adesioni tra i lavoratori dell'azienda (salvo diverso accordo aziendale)
- se le due opzioni precedenti non sono praticabili, il TFR va alla forma residuale INPS

Nota (*): lavoratori che non hanno ancora aderito a previdenza complementare

CONTRIBUZIONE: MODALITA', ADERENTI, MISURE (3/4): DISPOSIZIONI PER "VECCHI" LAVORATORI

Entro 6 mesi dal 1/1/2008
o dalla nuova assunzione
se successiva...

Lavoratore iscritto a
prev. obbl. ante
29/4/1993

Già iscritto a prev.
compl. (*) al
1/1/2008

...si esprime:

- per conferire il TFR maturando (decisione irrevocabile), per la quota non già eventualmente versata, alla forma da lui prescelta
 - per mantenerlo presso il datore di lavoro (scelta revocabile)
- Il TFR già maturato non è soggetto a conferimento

...non si esprime:

Il TFR è conferito alla forma pensionistica collettiva cui già aderisce

Non iscritto a prev.
compl. al 1/1/2008

...si esprime:

- per conferire il TFR ad una forma complementare nella misura fissata (**) dai contratti o accordi collettivi o, se questi non prevedono l'uso del TFR, in misura almeno pari al 50%
- per mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro

...non si esprime:

• valgono le stesse regole dei lavoratori iscritti a prev. obbl. dopo il 28/4/1993 (cfr. pag. prec.)

Nota (*): a contribuzione definita

Nota (**): apparente paradossale penalizzazione per tale casistica di lavoratori

Novità**Prima del 1° gennaio 2008:**

il datore di lavoro fornisce al lavoratore informazioni adeguate sulle varie opzioni.

Entro 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi previsti per la scelta:

il lavoratore ancora silente viene informato della forma pensionistica a cui il TFR maturando affluirà automaticamente alla scadenza del semestre.

**Statuto
Fondo pensione
negoziale**

**Regolamento
Fondo pensione
aperto**

Modalità d'investimento

TFR conferito in modo "tacito" investito in linee "prudenti" tali da garantire:

- restituzione del capitale
- rendimenti **comparabili** alla rivalutazione del TFR (1.5% + 75% dell'inflazione)

**Forma pensionistica
“residuale” INPS****Caratteristiche principali**

- a contribuzione definita, regolata dalle disposizioni del decreto
- finanziamento derivante dal TFR maturando dei lavoratori “silenti” che non hanno forme pensionistiche collettive di riferimento
- gestione affidata a un comitato cui partecipano pariteticamente rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa (cfr. D.M. n. 211/97) e nominati dal MLPS

**La posizione presso il fondo
INPS può essere trasferita in
qualsiasi momento dal
lavoratore alla forma
complementare prescelta**

Misura	Descrizione
Incremento deducibilità fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • deducibilità del 4% del TFR annualmente destinato a previdenza complementare (*) dal reddito d'impresa (per le piccole imprese con meno di 50 addetti il 6%)
Esonero contributo al fondo di garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • esonero dal contributo al fondo di garanzia (pari allo 0.20% del RAL corrispondente al 2.89% del TFR) per la parte di TFR conferito a previdenza complementare
Accesso al credito agevolato	<ul style="list-style-type: none"> • accesso al credito agevolato, per compensare la perdita del TFR conferito a previdenza complementare, tramite istituzione di un fondo di garanzia regolato da protocollo ABI-MEF-MLPS
Riduzione del costo del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione dei cosiddetti “oneri impropri” correlata con il flusso di TFR conferito a previdenza complementare

Tali misure si applicano solo dopo una verifica di compatibilità con la normativa comunitaria

Nota (*): in precedenza deducibilità pari al 3%

Prestazioni Motivi	Maturazione requisiti	Modalità di erogazione
Raggiunti limiti di età	Come previsto nel proprio regime obbligatorio	Almeno il 50% del montante maturato deve essere convertito in rendita. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale (*) allora prestazione interamente in capitale
Inoccupazione maggiore di 4 anni ed età \geq pensionamento - 5	Con un anticipo massimo di 5 anni rispetto a quanto previsto nel proprio regime obbligatorio	

Nota (*): nel 2005 pari a 4,874.60 €

Erogazione	Quando	Quanto
Motivi		
Spese sanitarie di titolare, coniuge e figli per interventi straordinari	In ogni momento	non oltre il 75% del montante accumulato
Acquisto/ristrutturazione 1^a casa per titolare e figli	Decorsi otto anni dall'adesione	non oltre il 75% del montante accumulato
Ulteriori esigenze in genere	Decorsi otto anni dall'adesione	non oltre il 30% del montante accumulato

La somma delle anticipazioni non può eccedere il 75% del totale dei versamenti (TFR incluso), maggiorati delle plusvalenze conseguite, fatti a partire dalla prima adesione.

L'anzianità ai fini di anticipazioni e prestazioni è calcolata considerando tutti i periodi di partecipazione purché non riscattati totalmente.

Evento**Statuti e/o regolamenti prevedono...**

Nuova attività lavorativa

... le modalità di trasferimento ad altra forma pensionistica cui il lavoratore aderisce per la nuova attività

Inoccupazione > 1 anno e < 4, cassa integrazione o mobilità

... il riscatto parziale (max 50% del maturato)

Inoccupazione > 4 anni o invalidità permanente grave

... il riscatto totale (non possibile nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni - art. 11, comma 4)

Morte

... la liquidazione del maturato agli eredi o ai diversi beneficiari designati (persone fisiche o giuridiche) (*)

Trasferimento volontario

... la possibilità di trasferire la posizione dopo 2 anni di adesione alla forma pensionistica. Non possono esserci clausole limitative (anche di fatto) del diritto alla portabilità

Nota (*): in assenza di beneficiari, per le forme collettive la posizione resta acquisita al fondo pensione, per quelle individuali è indirizzata a finalità sociali secondo modalità fissate dal MLPS

Elementi essenziali

Novità

Per
entrambe le
forme

- Adesione possibile da parte di tutte le categorie di destinatari (*)
- Facoltà di versare contributo “datoriale” e TFR, oltre al proprio contributo
- Le risorse formano patrimonio autonomo e separato
- Il regolamento dev’essere approvato da COVIP
- Validità delle regole sui conflitti di interesse (DM 703/96)

Per i fondi
aperti

- Adesione sia collettiva (contratti o accordi collettivi, anche aziendali) sia individuale (ammontare dei contributi in cifra fissa, variabile liberamente)

Per i FIP

- Ammontare dei contributi in cifra fissa, variabile liberamente
- Comunicazione preventiva delle condizioni generali a COVIP
- Regole di investimento e contabilizzazione (Codice assicurazioni)

- I FIP devono dotarsi di un regolamento
- Patrimoni autonomi e separati
- Il regolamento, redatto su direttive COVIP (che lo approva), disciplina:
 - ✓ modalità di partecipazione
 - ✓ trasferimento
 - ✓ comparabilità costi e risultati di gestione
 - ✓ trasparenza costi e condizioni contrattuali
 - ✓ modalità di comunicazione (ad aderenti/contraenti e COVIP) di attività complessiva e posizione individuale

Nota (*): compresi i soggetti non titolari di redditi di lavoro o d’impresa

Vicenda	Descrizione adempimento	Applicabilità
Scioglimento (*)	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione della decisione a COVIP entro 60 gg. • per i percettori di rendita intestazione diretta della rendita • per i soggetti in fase di contribuzione, esercizio del diritto di riscatto o trasferimento secondo l'art. 14 	Fondi negoziali, fondi aperti, FIP e enti privatizzati
Fatti che incidono sull'equilibrio del fondo	<ul style="list-style-type: none"> • gli organi del fondo (o i responsabili) comunicano a COVIP i provvedimenti necessari per salvaguardare l'equilibrio del fondo stesso 	Fondi negoziali, fondi aperti
Crisi del fondo	<ul style="list-style-type: none"> • amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, no fallimento (cfr. TUB). Competenza al MLPS e alla COVIP 	Fondi negoziali

Nota (*): per gli enti privatizzati i fondi aperti e FIP, se l'istitutore cessa l'attività o è sottoposto a procedura concorsuale, il Ministro del Lavoro nomina un commissario per lo scioglimento

Ente

MLPS

**Attività****Alta vigilanza sulla previdenza complementare**

Adozione di direttive generali alla COVIP (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) per dettare le "linee di indirizzo"

**COVIP**

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Vigilanza su:

Trasparenza e correttezza dei comportamenti

Sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari

Tutela di aderenti e beneficiari, garanzia sul funzionamento del sistema

**COVIP**

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Compiti

Esercita:

- la vigilanza su tutte le forme pensionistiche (*), seguendo le direttive generali ministeriali
- la cura dell'albo delle forme pensionistiche complementari (**)

Novità

- Definisce condizioni di trasparenza, confrontabilità e portabilità per tutte le forme previdenziali, pena l'esclusione dall'ambito del decreto
- Individua procedimenti semplificati di autorizzazione all'esercizio e approvazione di statuti e regolamenti, (ad es. silenzio assenso e esclusione di forme di approvazione preventiva)
- Può richiedere di modificare statuti dei fondi negoziali e regolamenti dei fondi aperti e FIP
- Detta i criteri di redazione delle convenzioni gestorie verificandone la conformità ai criteri stessi
- Indica criteri omogenei per fissare consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e regole comuni sul termine max di valorizzazione delle contribuzioni (rendimento annuale e prospetto composizione e valore patrimonio sono comunicazioni sociali)

Nota (*): la vigilanza di stabilità complessiva su banche, SGR e SIM resta a Banca Italia, sulle imprese di ass.zione a ISVAP

Nota (**): nell'albo non sono iscritte le forme pensionistiche istituite all'interno di Bdl, CONSOB, ISVAP, UIC

**COVIP**

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Novità (segue)

- Detta disposizioni su:
 - ✓ trasparenza delle condizioni contrattuali (adesione consapevole, garanzia del diritto alla portabilità e della comparabilità dei costi)
 - ✓ indicazione degli investimenti e linee seguite nell'esercizio del diritto di voto in relazione ad aspetti sociali, etici e ambientali (cfr.art.6, comma 14)
 - ✓ modalità di offerta al pubblico (tenuto conto del TUIF) e regole comuni sulla fase di raccolta delle adesioni e di informativa (amministrativa e finanziaria) periodica agli aderenti
 - ✓ schemi per statuti e regolamenti, schede informative (fondi negoziali), prospetti (fondi aperti), note informative (FIP), comunicazioni periodiche
- Vigila sull'attuazione delle disposizioni, dei principi di trasparenza e sulla pubblicità (possibilità di sospendere/vietare la raccolta di adesioni)
- Può richiedere i verbali di riunioni e accertamenti degli organi di controllo (anche delle imprese assicuratrici per i FIP), e convocare gli organi di amministrazione e controllo fissandone l'OdG
- Trasmette entro il 31 maggio al MLPS una relazione, che verrà inoltrata al Parlamento dal Ministro entro il 30 giugno (con eventuali osservazioni)

Finanziamento di 3 mln di euro alla Covip (art.16, comma 2, lettera b)
 Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (art. 18)
 Compiti della Covip (art. 19)
 Finanziamento di 17 mln di euro per la campagna informativa (art. 22, comma 1)

Direttive Covip (art. 23, comma 3)

Tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi alle norme
 Le compagnie costituiscono patrimoni autonomi e separati e predispongono i regolamenti per i FIP

Moratoria imprese senza accesso al credito

Entrata in vigore del nuovo sistema

14/12/2005

13/06/2006

01/01/2008

01/01/2009

CONTENUTI

- Sintesi delle principali novità introdotte dal decreto
- Analisi dei singoli articoli:
 - disciplina generale
 - disciplina fiscale

LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

PREMESSA

Principi previsti dalla legge delega 243/04

Contributi e premi

Risultato di gestione*

Prestazioni

1

Limiti di deducibilità

3

Tassazione del risultato di gestione

4

Tassazione delle prestazioni pensionistiche

2

Contributi che concorrono al limite di deducibilità

5

Tassazione di anticipazioni, trasferimenti e riscatti

Nota (*) inalterata la disciplina previgente del D. Lgs. 47/2000



PREMESSA

PRINCIPI PREVISTI DALLA LEGGE DELEGA 243/2004



Attuati



Non attuati o attuati solo parzialmente

Ampliamento deducibilità fiscale

Applicazione del più favorevole fra limite assoluto e percentuale. Previsione di meccanismi di rivalutazione e salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti

Superamento del “condizionamento fiscale” per la liquidazione in capitale

Maggiore flessibilità nell'erogazione di prestazioni in forma capitale


Revisione della tassazione dei rendimenti

Riduzione dell'imposizione per favorire il risparmio a lungo termine

Individuazione del sostituto d'imposta per le prestazioni di rendita

Chiarimento sul fatto che il sostituto deve essere l'impresa di assicurazione


1 LIMITI DI DEDUCIBILITA'



Sono abrogati i limiti del 12% del reddito e, per i lavoratori iscritti successivamente al 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare, il vincolo del doppio del TFR

NOVITA': cade il regime transitorio per i "vecchi iscritti"

2 CONTRIBUTI CHE CONCORRONO AL LIMITE DELLA DEDUCIBILITA'



Nota (*): i nuovi lavoratori che nei primi 5 anni versano meno del massimale possono versare la differenza nei 20 anni successivi col massimo di 2582,29 € all'anno

3 TASSAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE (1/3)




Tipologia di gestione	Tassazione	Risultato netto (cfr. pag. succ.)
A contributo definito (incl. fondi preesistenti a capitalizzazione) e fondi che investono in immobili per la quota investita in valori mobiliari	Imposta sostitutiva annuale del'11% sul risultato netto. Ritenute a titolo d'imposta (*)	Determinato in base all'apposito prospetto di composizione del patrimonio. Risultato negativo riportabile senza limiti di tempo o sottratto dal risultato positivo di altre linee d'investimento
A prestazione definita, FIP o preesistenti a gestione assicurativa	Imposta sostitutiva (**) annuale del'11% sul risultato netto	Differenza calcolata annualmente fra valore attuale della rendita maturata, diminuito dei versamenti nell'anno, e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. Per lo stesso aderente, il risultato negativo si può sottrarre dal risultato positivo di altre linee d'investimento

Nota (*): non sono applicabili le ritenute di cui all'art. 26 commi 2, 3-bis del DPR 600/73 e dell'art. 10-ter, c.1 della l. 77/1983

Nota (**): nei fondi interni con patrimonio di destinazione l'imposta è a carico della società o ente in cui il patrimonio è costituito

TASSAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE (2/3): CALCOLO DEL RISULTATO NETTO



Sui redditi di capitale percepiti dal fondo non si applicano:

- la ritenuta del 27% sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali
- la ritenuta del 12.5% sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine
- la ritenuta del 12.5% sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR in valori mobiliari di diritto estero

3 TASSAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE (3/3)



Tipologia di gestione	Tassazione	Risultato netto
Fondi preesistenti investiti direttamente in immobili	Imposta sostitutiva dello 0,5% annuale sulla quota di patrimonio riferibile agli immobili (*)	Patrimonio determinato in base al D. Lgs. 58/1998 (TUIF) per i fondi immobiliari chiusi e calcolato come media annua dei valori dei prospetti periodici ivi previsti
Fondi preesistenti a ripartizione costituiti in conti individuali	Imposta sostitutiva del 11%	Tassazione all'atto dell'erogazione sulla differenza fra valore attuale della rendita e contributi versati


Nota (*): per la quota riferibile agli immobili in regime di libera determinazione del canone la misura è elevata all'1,5%

I REGIMI FISCALI APPLICABILI ALLE PRESTAZIONI



La nuova disciplina fiscale del D. Lgs. 252/2005 si aggiunge a partire dall' 1/1/2008 alle disposizioni già esistenti.

Queste ultime continuano ad essere applicate pro-quota relativamente alle diverse quote del montante maturato durante il periodo di loro validità.





4 TASSAZIONE DI CAPITALI E RENDITE AL PENSIONAMENTO

Erogazione Prestazione	Tipo di tassazione (*)
Capitale (art. 11, comma 6)	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max 6%). L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo della prestazione ridotto: <ul style="list-style-type: none">• delle somme non dedotte• della quota corrispondente al risultato della gestione assoggettata annualmente all'imposta sostitutiva dell'11% nella fase di accumulo
Rendita (art. 11, comma 6)	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% effettuata dall'assicuratore ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max 6%). L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo della prestazione ridotto: <ul style="list-style-type: none">• delle somme non dedotte• della quota corrispondente al risultato della gestione assoggettata annualmente all'imposta sostitutiva dell'11% nella fase di accumulo• dei redditi derivanti dai rendimenti in fase di erogazione soggetti all'imposta sostitutiva dell'12,5%

N.B. il "vecchio" iscritto può optare per:

- intera prestazione in capitale
- estensione del regime fiscale previgente alla prestazione maturata dall'1/1/2008

Nota (*): reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma caratterizzato da tassazione a titolo definitivo



5 TASSAZIONE DI ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI (1/2)

Erogazione Prestazione	Massimale liquidabile	Aliquota fiscale
Anticipazione per spese sanitarie straordinarie (art. 11, comma 7)	75%	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max 6%).
Altro tipo di anticipazione (*): - acquisto 1 ^a casa - ulteriori esigenze (art. 11, comma 7)	75% 30%	Ritenuta a titolo d'imposta del 23%
Trasferimento (**) (art.14, comma 7)	Esenzione da oneri fiscali per i trasferimenti a favore di fondi pensione o di forme pensionistiche individuali per: <ul style="list-style-type: none">• posizioni pensionistiche• risorse o riserve matematiche	

Nota (*): decorsi otto anni di iscrizione

Nota (**): per i "vecchi iscritti" ritenuta 12,5% su rendimenti assicurativi in caso di trasferimento a forma non assicurativa



5 TASSAZIONE DI ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI (2/2)

Erogazione Prestazione	Massimale liquidabile	Aliquota fiscale
Riscatto totale per: morte, inv. perm., cessaz. attività lavorativa (inoccupaz. > 4 anni) (art.14, comma 4)	100%	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max 6%)
Riscatto parziale per: cessaz. attività (inoccupaz. per 1-4 anni) mobilità, cassa integrazione (art. 14, comma 4)	50%	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max 6%)
Riscatto per altri motivi (art.14, comma 5)	Non specificato	Ritenuta a titolo d'imposta del 23%

I REGIMI FISCALI PREVIGENTI (1/2):

IL REGIME PRE D. LGS. 47/2000 (“CIRCOLARE GUARINO” E CIRC. N. 235 DEL 1998)



Prestazione Soggetto	Capitale	Rendita
Vecchio iscritto	<ul style="list-style-type: none">• rendimento finanziario “assicurativo” soggetto a ritenuta del 12.5% a titolo definitivo• tassazione separata con aliquota TFR della quota di prestazione relativa ai contributi• abbattimento imponibile fino al 4% del reddito di lavoro dipendente• opzione per avere >50% maturato in capitale	tassazione ordinaria (reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) per una quota pari all'87.5%
Nuovo iscritto	<ul style="list-style-type: none">• tassazione separata dell'intero montante con applicazione dell'aliquota “interna”• abbattimento imponibile fino al 2% del reddito di lavoro dipendente• opzione per avere ≤50% maturato in capitale	

**I REGIMI FISCALI PREVIGENTI (2/2):
IL REGIME FISCALE D. LGS. 47/2000 (“VISCO”)**



Prestazione	Capitale (*)	Rendita
Tipo tassazione	separata (**)	ordinaria su ciascuna rata
Somme escluse dall'imponibile	<ul style="list-style-type: none"> • somme non dedotte • quota corrispondente ai redditi già assoggettata all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in fase di accumulo (a condizione che la prestazione in forma di capitale non ecceda il 33,33% del maturato) 	<ul style="list-style-type: none"> • somme non dedotte • quota corrispondente a redditi già tassati all'imposta sostitutiva annua dell'11% durante l'accumulo • quota corrispondente ai redditi di capitale derivanti dai rendimenti della prestazione in fase di erogazione, soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%
Presupposti della prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • pensionamento ($\leq 33,33\%$ del maturato) • morte prima del pensionamento • riscatto per cessazione del rapporto, mobilità o altra causa indipendente dalla volontà delle parti 	<ul style="list-style-type: none"> • pensionamento

Nota (*): riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media degli ultimi 5 anni che precedono quello in cui matura il diritto alla prestazione: solo in caso di erogazione nel biennio 2006/2007 per le quali sono iscritte a ruolo le maggiori imposte prima del 1/1/2008

Nota (**): ordinaria in caso di riscatti “volontari”

D. Lgs. 252/2005: disciplina delle forme pensionistiche complementari



Incontro con le imprese associate
Milano, 1° Febbraio 2006